

## Il contributo di Fondazione Consulenti del Lavoro di Milano alla normativa europea in materia di aiuti di stato

GBER 651/2014	BOZZA NUOVO GBER
<p><b>DEFINIZIONE LAVORATORI SVANTAGGIATI (art. 2, punto 4)</b></p> <p>a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;</p> <p>b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;</p> <p>c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;</p> <p>d) aver superato i 50 anni di età;</p> <p>e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;</p> <p>f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;</p> <p>g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;</p>	<p><b>DEFINIZIONE LAVORATORI SVANTAGGIATI (art. 2, punto 11)</b></p> <p>a) non ha avuto un impiego regolarmente retribuito per i sei mesi precedenti;</p> <p>b) ha un'età compresa tra 15 e <del>24</del> <b>29</b> anni;</p> <p>c) non ha conseguito un titolo di studio di istruzione secondaria superiore o professionale (Classificazione internazionale standard dell'istruzione 3) o entro due anni dal completamento dell'istruzione a tempo pieno e non ha precedentemente ottenuto il suo primo impiego regolarmente retribuito</p> <p>d) ha più di 50 anni;</p> <p>e) vive come adulto single con uno o più familiari a carico;</p> <p>f) lavora in un settore o in una professione in uno Stato membro in cui lo squilibrio di genere è almeno del 25% superiore allo squilibrio medio di genere in tutti i settori economici di quello Stato membro e appartiene a quel gruppo di genere sottorappresentato;</p> <p>g) è membro di una minoranza etnica all'interno di uno Stato membro e necessita di sviluppare il proprio profilo linguistico, di formazione professionale o di esperienza lavorativa per migliorare le prospettive di accesso a un impiego stabile;</p> <p>h) nei 48 mesi precedenti ha ottenuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95 o è richiedente protezione internazionale ai sensi della stessa direttiva;</p> <p>i) è stato rilasciato dalla detenzione nei 24 mesi precedenti;</p> <p>j) è un ex tossicodipendente che ha seguito un programma di riabilitazione nei 24 mesi precedenti;</p> <p>k) appartiene a una categoria di lavoratori con un tasso di disoccupazione doppio rispetto al tasso medio nazionale di disoccupazione.</p>
<p><b>DEFINIZIONE DI LAVORATORE MOLTO SVANTAGGIATO</b></p>	<p><b>DEFINIZIONE DI LAVORATORE MOLTO <del>MOLTO</del> GRAVEMENTE SVANTAGGIATO</b></p> <p>non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartiene a una delle categorie di cui al punto (11), lettere da b) a k), nella definizione di «lavoratore svantaggiato»;</p>
	<p><b>CONDIZIONI PER L'ESENZIONE (art. 3, lettera B)</b></p> <p>l'entità competente per valutare se sono soddisfatte le condizioni di esenzione per categoria stabilite nel presente regolamento è l'impresa;</p>
	<p><b>Art. 41 – Aiuti all'innovazione per le PMI e le piccole e medie imprese</b></p> <p>(...) Il presente articolo non si applica agli aiuti di importo superiore a 10 milioni di EUR per impresa e per progetto. I costi ammissibili sono i seguenti: (...)</p> <p>B) costi per il distacco – ovvero l'assunzione temporanea di personale da parte di un beneficiario con il diritto del personale di tornare al precedente datore di lavoro – di personale altamente qualificato con un titolo di studio universitario e almeno cinque anni di esperienza professionale pertinente (che può anche includere una formazione di dottorato), da un'organizzazione di ricerca e diffusione della conoscenza o da una grande impresa, che lavora ad attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'organizzazione beneficiaria e non sostituisce altro personale.</p> <p>(...) L'intensità dell'aiuto non può superare il 50% dei costi ammissibili per le PMI e il 25% dei costi ammissibili per le piccole imprese a media capitalizzazione.</p> <p>(...)</p>

GBER 651/2014	BOZZA NUOVO GBER
<p><b>Art. 32 Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali</b></p> <p>1. I regimi di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.</p> <p>2. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggiato. Nel caso in cui il lavoratore interessato sia un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione.</p> <p>3. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.</p> <p>4. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, ai lavoratori svantaggiati è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo compatibile con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.</p> <p>5. Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o di 24 mesi nel caso di un lavoratore molto svantaggiato, l'aiuto sarà proporzionalmente ridotto di conseguenza.</p> <p>6. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.</p>	<p><b>Art. 45 Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati</b></p> <p>1. Gli aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente articolo e nel capo I.</p> <p>2. Il presente articolo <b>non si applica agli aiuti di importo superiore a 5,5 milioni di EUR per impresa all'anno.</b></p> <p>3. I costi ammissibili sono i <b>costi salariali</b> sostenuti per un periodo massimo di <b>24 mesi a partire dall'assunzione di un lavoratore svantaggiato.</b> Qualora il lavoratore interessato sia un lavoratore <b>gravemente svantaggiato</b>, i costi ammissibili sono i costi salariali sostenuti per un periodo massimo di <b>36 mesi</b> a partire dall'assunzione.</p> <p>4. L'assunzione dovrebbe comportare un aumento netto del numero di dipendenti nell'impresa interessata rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, a meno che il posto o i posti non siano diventati vacanti a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa <b>e non a seguito di esubero di personale.</b></p> <p>5. I lavoratori svantaggiati hanno diritto a un impiego continuativo per un periodo minimo compatibile con la legislazione nazionale in materia o con i contratti collettivi che regolano i contratti di lavoro, salvo in caso di licenziamento per giusta causa.</p> <p>6. Se il periodo di impiego è inferiore a <b>24 mesi, o a 36 mesi</b> nel caso di lavoratori gravemente svantaggiati, l'aiuto è ridotto proporzionalmente.</p> <p>7. L'intensità dell'aiuto non può superare il <b>65%</b> dei costi ammissibili.</p>
<p><b>Art. 33 Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali</b></p> <p>1. Gli aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.</p> <p>2. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali relativi al periodo in cui il lavoratore con disabilità è impiegato.</p> <p>3. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.</p> <p>4. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, ai lavoratori con disabilità è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo compatibile con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro che sono giuridicamente vincolanti per l'impresa.</p> <p>5. L'intensità di aiuto non supera il 75 % dei costi ammissibili.</p>	<p><b>Art. 47 Aiuti per l'occupazione dei lavoratori con disabilità sotto forma di sussidi salariali</b></p> <p>1. Gli aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente articolo e nel capo I.</p> <p>2. <b>Il presente articolo non si applica agli aiuti di importo superiore a 11 milioni di euro per impresa, all'anno.</b></p> <p>3. I costi ammissibili sono i costi salariali durante il periodo di impiego del lavoratore con disabilità. <b>Se il lavoratore acquisisce la qualifica di lavoratore con disabilità dopo l'assunzione, il sostegno può essere concesso a partire da tale momento. Non sono concessi aiuti per i costi coperti dal sistema di sicurezza sociale dello Stato membro.</b></p> <p>4. L'assunzione dovrebbe comportare un aumento netto del numero di dipendenti nell'impresa interessata rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, a meno che il posto o i posti non siano diventati vacanti a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non a seguito di esubero di personale.</p> <p>5. I lavoratori con disabilità hanno diritto a un impiego continuativo per un periodo minimo compatibile con la legislazione nazionale in materia o con i contratti collettivi che regolano i contratti di lavoro, salvo in caso di licenziamento per giusta causa.</p> <p>6. L'intensità dell'aiuto non può superare <b>l'85%</b> dei costi ammissibili.</p>

GBER 651/2014	BOZZA NUOVO GBER
<p><b>Art. 35 Aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati</b></p> <p>1. Gli aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo <u>108, paragrafo 3</u>, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.</p> <p>2. I costi ammissibili corrispondono:</p> <p>a) ai costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori svantaggiati durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggiato o su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore molto svantaggiato;</p> <p>b) ai costi di formazione del personale per assistere i lavoratori svantaggiati.</p> <p>3. L'assistenza fornita consiste di misure volte a sostenere l'autonomia del lavoratore svantaggiato e il suo adattamento all'ambiente di lavoro, ad assisterlo nelle pratiche di assistenza sociale e amministrative, ad agevolare la comunicazione con il datore di lavoro e la gestione dei conflitti.</p> <p>4. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.</p>	<p><b>Art. 46 Aiuti per compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati</b></p> <p>1. Gli aiuti destinati a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente articolo e nel capo I.</p> <p>2. Il presente articolo non si applica agli aiuti di importo superiore a 5,5 milioni di euro per impresa, all'anno.</p> <p>3. I costi ammissibili sono costi di:</p> <p>a) impiegare personale esclusivamente per il tempo dedicato all'assistenza dei lavoratori svantaggiati per un periodo massimo di 12 mesi dall'assunzione di un lavoratore svantaggiato o per un periodo massimo di 24 mesi dall'assunzione di un lavoratore gravemente svantaggiato;</p> <p>b) <u>formare</u> personale addetto all'assistenza dei lavoratori svantaggiati.</p> <p>4. <b>Non sono concessi aiuti per i costi coperti dal sistema di sicurezza sociale dello Stato membro.</b></p> <p>5. L'assistenza fornita consisterà in misure di sostegno all'autonomia e all'adattamento del lavoratore svantaggiato all'ambiente di lavoro, dell'accompagnamento del lavoratore nelle procedure sociali e amministrative, nella facilitazione della comunicazione con l'imprenditore e nella gestione dei conflitti.</p> <p>6. L'intensità dell'aiuto non può superare il 65% dei costi ammissibili.</p>
<p><b>Art. 34 Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità</b></p> <p>1. Gli aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.</p> <p>2. Sono ammissibili i seguenti costi:</p> <p>a) i costi per l'adeguamento dei locali;</p> <p>b) i costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori con disabilità e i costi di formazione del personale per assistere i lavoratori con disabilità;</p> <p>c) i costi relativi all'adeguamento o all'acquisto di attrezzature o all'acquisto e alla validazione di software ad uso dei lavoratori con disabilità, ivi compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza, che eccedono i costi che il beneficiario avrebbe sostenuto se avesse impiegato lavoratori senza disabilità;</p> <p>d) i costi direttamente connessi al trasporto dei lavoratori con disabilità sul luogo di lavoro e per attività correlate al lavoro;</p> <p>e) i costi salariali relativi alle ore impiegate da un lavoratore con disabilità per la riabilitazione;</p> <p>f) nei casi in cui il beneficiario è un datore di lavoro che offre lavoro protetto, i costi connessi alla costruzione, all'installazione o all'ammodernamento delle unità di produzione dell'impresa interessata e qualsiasi costo amministrativo e di trasporto purché direttamente derivante dall'occupazione dei lavoratori con disabilità.</p> <p>3. L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.</p>	<p><b>Art. 48 Aiuti per compensare i costi aggiuntivi derivanti dall'assunzione di lavoratori con disabilità</b></p> <p>1. Gli aiuti destinati a compensare i costi aggiuntivi derivanti dall'occupazione di lavoratori con disabilità sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente articolo e nel capo I.</p> <p>2. Il presente articolo non si applica agli aiuti di importo superiore a 11 milioni di euro per impresa, all'anno.</p> <p>3. I costi ammissibili sono limitati ai costi derivanti dalla relazione con il lavoratore con disabilità e sono i seguenti:</p> <p>a) costi di adattamento dei locali se conformi agli <b>obblighi di sistemazione ragionevole</b>;</p> <p>b) costi di assunzione di personale esclusivamente per il tempo dedicato all'assistenza dei lavoratori con disabilità e di formazione di tale personale per assistere i lavoratori con disabilità;</p> <p>c) costi di adattamento o acquisizione di attrezzature, o di acquisizione e convalida di software per l'uso da parte di lavoratori con disabilità, <b>se in conformità con gli obblighi di adattamento ragionevole</b>; comprese le strutture tecnologiche adattate o assistive, che sono aggiuntive rispetto a quelle che il beneficiario avrebbe sostenuto se avesse impiegato lavoratori che non sono lavoratori con disabilità;</p> <p>d) costi direttamente connessi al trasporto dei lavoratori disabili sul posto di lavoro e per le attività lavorative connesse;</p> <p>e) costi salariali per le ore dedicate da un lavoratore disabile alla riabilitazione;</p> <p>f) qualora il beneficiario fornisca lavoro protetto, i costi di costruzione, installazione o ammodernamento delle unità produttive dell'impresa interessata, nonché eventuali costi di amministrazione e trasporto, a condizione che tali costi derivino direttamente dall'impiego di lavoratori con disabilità.</p> <p><b>Non sono concessi aiuti per i costi coperti dal sistema di sicurezza sociale dello Stato membro.</b></p> <p>L'intensità dell'aiuto non può superare il 100% dei costi ammissibili.</p>

GBER 651/2014	BOZZA NUOVO GBER
Non presente	Per « <i>START-UP</i> » si intende [definizione da stabilire]; (articolo 2, comma 34)
<p><b>Articolo 22: aiuti per start-ups</b></p> <p>1. I regimi di aiuti all'avviamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente articolo e nel capo I.</p> <p>2. Sono ammissibili le piccole imprese non quotate in borsa nei primi cinque anni successivi alla loro registrazione che soddisfano le seguenti condizioni cumulative:</p> <p>(a) non hanno rilevato l'attività di un'altra impresa, a meno che il fatturato dell'attività rilevata non rappresenti meno del 10 % del fatturato dell'impresa ammissibile nell'esercizio finanziario precedente la rilevazione;</p> <p>(b) non ha ancora distribuito utili;</p> <p>(c) non ha acquisito un'altra impresa né è stata costituita mediante fusione, a meno che il fatturato dell'impresa acquisita non rappresenti meno del 10 % del fatturato dell'impresa ammissibile nell'esercizio finanziario precedente l'acquisizione o il fatturato dell'impresa costituita mediante fusione non sia superiore di meno del 10 % al fatturato combinato che le imprese partecipanti alla fusione avevano nell'esercizio finanziario precedente la fusione.</p> <p>Per le imprese ammissibili non soggette a registrazione, il periodo di ammissibilità di cinque anni decorre dal momento in cui l'impresa avvia la propria attività economica o dal momento in cui diventa soggetta a imposta in relazione alla propria attività economica, a seconda di quale delle due date sia precedente.</p> <p>In deroga al primo comma, lettera c), le imprese costituite mediante fusione tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo sono considerate imprese ammissibili per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di registrazione della più antica delle imprese partecipanti alla fusione.</p> <p>3. Gli aiuti all'avviamento assumono la forma di:</p> <p>(a) prestiti a tassi di interesse non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di 10 anni e un importo nominale massimo di 1,1 milioni di EUR, o di 1,65 milioni di EUR per le imprese stabilite in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, oppure 2,2 milioni di EUR per le imprese stabilite in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato.</p> <p>Per i prestiti con una durata compresa tra 5 e 10 anni, gli importi massimi possono essere adeguati moltiplicando gli importi di cui sopra per il rapporto tra 10 anni e la durata effettiva del prestito.</p> <p>Per i prestiti con una durata inferiore a 5 anni, l'importo massimo è lo stesso previsto per i prestiti con una durata di 5 anni;</p>	<p><b>Articolo 29: aiuti per giovani imprese e per start-ups</b></p> <p>1. I regimi di aiuto a favore delle giovani imprese e delle start-ups sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.</p> <p>2. Per «<i>imprese giovani</i>» si intendono le piccole imprese non quotate in borsa, fino a cinque anni dalla loro costituzione, che soddisfano le seguenti condizioni cumulative:</p> <p>(a) non hanno rilevato l'attività di un'altra impresa, a meno che il fatturato dell'attività rilevata non rappresenti meno del 10 % del fatturato dell'impresa ammissibile nell'esercizio finanziario precedente la rilevazione;</p> <p>(b) non ha ancora distribuito utili, a eccezione delle distribuzioni di utili non superiori al 10 % degli utili cumulativi realizzati dalla registrazione dell'impresa;</p> <p>(c) non ha acquisito un'altra impresa né è stata costituita mediante fusione, a meno che il fatturato dell'impresa acquisita non rappresenti meno del 10 % del fatturato dell'impresa ammissibile nell'esercizio finanziario precedente l'acquisizione o il fatturato dell'impresa costituita mediante fusione non sia superiore di meno del 10 % al fatturato combinato che le imprese partecipanti alla fusione avevano nell'esercizio finanziario precedente la fusione.</p> <p>Per le imprese ammissibili non soggette a registrazione, il periodo di ammissibilità quinquennale decorre dal momento in cui l'impresa avvia la propria attività economica o dal momento in cui diventa soggetta a imposta per la propria attività economica, a seconda di quale delle due date sia precedente.</p> <p>In deroga al primo comma, lettera c), le imprese costituite mediante fusione tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo, o risultanti dall'acquisizione di un'impresa ammissibile agli aiuti ai sensi del presente articolo da parte di un'altra impresa ammissibile agli aiuti ai sensi del presente articolo, sono considerate imprese ammissibili per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di registrazione della più antica delle imprese partecipanti alla fusione o per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di registrazione dell'acquisizione.</p> <p>3. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo assumono la forma di:</p> <p>a) prestiti, con una durata massima di 10 anni e un importo nominale massimo di 1,1 milioni di EUR, o di 1,65 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, oppure di 2,2 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato.</p> <p>Per i prestiti di durata compresa tra cinque e dieci anni, gli importi massimi possono essere adeguati moltiplicando gli importi di cui sopra per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva del prestito. Per i prestiti di durata inferiore a cinque anni, l'importo massimo è lo stesso previsto per i prestiti di durata pari a cinque anni;</p>

## Il contributo di Fondazione Consulenti del Lavoro di Milano alla normativa europea in materia di aiuti di stato

GBER 651/2014	BOZZA NUOVO GBER
<p>(b) garanzie con premi non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di 10 anni e un importo garantito massimo di 1,65 milioni di euro, o di 2,48 milioni di euro per le imprese stabilite in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, oppure 3,3 milioni di EUR per le imprese stabilite in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Per le garanzie con una durata compresa tra 5 e 10 anni, l'importo massimo garantito può essere adeguato moltiplicando gli importi di cui sopra per il rapporto tra 10 anni e la durata effettiva della garanzia. Per le garanzie con una durata inferiore a 5 anni, l'importo massimo garantito è lo stesso previsto per le garanzie con una durata di 5 anni. La garanzia non deve superare l'80 % del prestito sottostante;</p> <p>(c) sovvenzioni, compresi gli investimenti in capitale proprio o in quasi-capitale proprio, le riduzioni dei tassi di interesse e dei premi di garanzia fino a 0,5 milioni di EUR di equivalente sovvenzione lordo o 0,75 milioni di EUR per le imprese stabilite in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o 1 milione di EUR per le imprese stabilite in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato;</p> <p>(d) incentivi fiscali a favore delle imprese ammissibili fino a 0,5 milioni di EUR in equivalente sovvenzione lordo o 0,75 milioni di EUR per le imprese stabilite in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, oppure 1 milione di EUR per le imprese stabilite in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato.</p> <p>4. Un beneficiario può ricevere sostegno attraverso una combinazione degli strumenti di aiuto di cui al paragrafo 3 del presente articolo, a condizione che la quota dell'importo concesso tramite uno strumento di aiuto, calcolata sulla base dell'importo massimo di aiuto consentito per tale strumento, sia presa in considerazione al fine di determinare la quota residua dell'importo massimo di aiuto consentito per gli altri strumenti che fanno parte di tale strumento misto.</p> <p>5. Per le piccole imprese e le imprese innovative, gli importi massimi di cui al paragrafo 3 possono essere raddoppiati.</p> <p>6. Qualora un regime di aiuti all'avviamento sia attuato tramite uno o più intermediari finanziari, si applicano le condizioni relative agli intermediari finanziari di cui all'articolo 21, paragrafi 10, 14, 15, 16 e 17.</p>	<p>(b) garanzie, con una durata massima di 10 anni e un importo massimo garantito di 1,65 milioni di EUR, o di 2,48 milioni di EUR per le imprese stabilite in zone assistite ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 3,3 milioni di EUR per le imprese stabilite in zone assistite ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Per le garanzie di durata compresa tra cinque e dieci anni, l'importo massimo garantito può essere adeguato moltiplicando gli importi di cui sopra per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva della garanzia. Per le garanzie di durata inferiore a cinque anni, l'importo massimo garantito è lo stesso previsto per le garanzie di durata quinquennale. La garanzia non supera l'80 % del prestito sottostante;</p> <p>c) sovvenzioni, partecipazioni azionarie o quasi-azionarie, oppure riduzioni dei tassi di interesse o dei premi di garanzia, con un equivalente sovvenzione lordo massimo di 0,5 milioni di EUR o 0,75 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, oppure di 1 milione di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato;</p> <p>(d) incentivi fiscali a favore delle imprese ammissibili con un equivalente sovvenzione lordo massimo di 0,5 milioni di EUR o di 0,75 milioni di EUR per le imprese stabilite in zone assistite ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 1 milione di EUR per le imprese stabilite in zone assistite ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato.</p> <p>4. Un'impresa ammissibile può ricevere sostegno attraverso una combinazione degli strumenti di aiuto di cui al paragrafo 3 del presente articolo, a condizione che la quota dell'importo concesso tramite uno strumento di aiuto, calcolata sulla base dell'importo massimo di aiuto consentito per tale strumento, sia presa in considerazione nel determinare la quota residua dell'importo massimo di aiuto consentito per gli altri strumenti che fanno parte di tale regime di aiuti combinato.</p> <p>5. Per le start-ups, gli importi massimi di cui al paragrafo 3 sono raddoppiati. Per le giovani imprese, gli importi massimi di cui al paragrafo 3 sono raddoppiati solo se si tratta di imprese sociali.</p> <p>6. Non sono concessi aiuti a norma del presente articolo alle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, a meno che non si tratti di aiuti all'insediamento di giovani agricoltori, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115, di aiuti all'insediamento di nuovi agricoltori o di aiuti allo sviluppo delle piccole aziende agricole. Tali aiuti sono limitati a 300 000 EUR per impresa.</p>

GBER 651/2014	BOZZA NUOVO GBER
<p>7. Oltre agli importi di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, i regimi di aiuti all'avviamento possono assumere la forma di un trasferimento di proprietà intellettuale (PI) o di una concessione dei relativi diritti di accesso, a titolo gratuito o a un prezzo inferiore al valore di mercato. Il trasferimento o la concessione deve avvenire da un'organizzazione di ricerca e diffusione della conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, punto 83, che abbia sviluppato la PI sottostante attraverso la propria attività indipendente o collaborativa di ricerca e sviluppo, a un'impresa ammissibile ai sensi del paragrafo 2. Il trasferimento o la concessione deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:</p> <p>(a) lo scopo del trasferimento della PI o della concessione dei relativi diritti di accesso è quello di introdurre sul mercato un nuovo prodotto o servizio; e</p> <p>(b) il valore della PI è fissato al suo prezzo di mercato, il che si verifica se è stato determinato secondo uno dei seguenti metodi:</p> <p>(i) l'importo è stato stabilito mediante una procedura competitiva aperta, trasparente e non discriminatoria;</p> <p>(ii) una valutazione effettuata da un esperto indipendente conferma che l'importo è almeno pari al prezzo di mercato;</p> <p>(iii) nei casi in cui l'impresa ammissibile disponga di un diritto di prelazione sulla proprietà intellettuale generata in collaborazione con l'organizzazione di ricerca e diffusione delle conoscenze, qualora tale organizzazione eserciti un diritto reciproco di sollecitare offerte economicamente più vantaggiose da parte di terzi, cosicché l'impresa ammissibile collaboratrice sia tenuta ad allineare la propria offerta di conseguenza.</p> <p>Il valore di qualsiasi contributo, sia finanziario che non finanziario, dell'impresa ammissibile ai costi delle attività dell'organizzazione di ricerca e diffusione delle conoscenze che hanno portato alla proprietà intellettuale in questione può essere dedotto dal valore della proprietà intellettuale di cui al presente punto.</p> <p>(c) l'importo dell'aiuto relativo al trasferimento della proprietà intellettuale o alla concessione dei relativi diritti di accesso ai sensi del presente paragrafo non supera 1 milione di EUR. L'importo dell'aiuto corrisponde al valore della proprietà intellettuale di cui alla lettera b), al netto della deduzione di cui all'ultima frase della lettera b) e al netto di qualsiasi remunerazione dovuta dal beneficiario per tale proprietà intellettuale. Il valore della proprietà intellettuale di cui alla lettera b) può superare 1 milione di EUR; in tal caso, tale importo aggiuntivo può essere coperto dall'impresa ammissibile con fondi propri o altri mezzi.</p>	<p>7. Qualora un regime di aiuti ai sensi del presente articolo sia attuato tramite uno o più intermediari finanziari, si applicano le condizioni applicabili agli intermediari finanziari di cui all'articolo 25, paragrafi 10, 14, 15, 16 e 17.</p> <p>8. Oltre alle forme e agli importi di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo possono assumere la forma di un trasferimento di proprietà intellettuale (PI) o di una concessione dei relativi diritti di accesso, a titolo gratuito o a un valore inferiore a quello di mercato. Il trasferimento o la concessione deve avvenire da un'organizzazione di ricerca e diffusione delle conoscenze che abbia sviluppato la PI sottostante attraverso la propria attività di ricerca e sviluppo indipendente o in collaborazione, a un'impresa ammissibile di cui al paragrafo 2. Il trasferimento o la concessione deve soddisfare le seguenti condizioni:</p> <p>(a) lo scopo del trasferimento della proprietà intellettuale o della concessione dei relativi diritti di accesso è quello di introdurre sul mercato un nuovo prodotto o servizio;</p> <p>(b) il valore della proprietà intellettuale è fissato al suo valore di mercato. Il valore di qualsiasi contributo, finanziario o non finanziario, apportato dall'impresa ammissibile ai costi delle attività dell'organizzazione di ricerca e diffusione delle conoscenze che hanno portato alla proprietà intellettuale in questione può essere dedotto dal valore di mercato della proprietà intellettuale ai fini del calcolo dell'aiuto;</p> <p>(c) L'importo dell'aiuto per il trasferimento della proprietà intellettuale o la concessione dei relativi diritti di accesso non supera 1 milione di EUR. L'importo dell'aiuto corrisponde al valore della proprietà intellettuale di cui alla lettera b), al netto della deduzione di cui all'ultima frase della lettera b) e al netto di qualsiasi remunerazione dovuta dal beneficiario per tale proprietà intellettuale. Qualora il valore della proprietà intellettuale superi 1 milione di EUR, l'eccedenza può essere coperta dall'impresa ammissibile con fondi propri o altri mezzi.</p>